

Quesito 23

Rif. Q23/2021

Quesito:

Si chiede di chiarire come debbano essere considerate, ai fini della valutazione di assoggettabilità, le “particolari condizioni di utilizzazione”, come la forte pressione o l’elevata temperatura, di cui alla sezione “P5b LIQUIDI INFIAMMABILI” della Colonna 1, Parte 1, Allegato 1 al D.lgs. 105/2015.

Presentazione/argomentazione della problematica:

Nel corso dell’esame della documentazione per la valutazione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 di una ditta farmaceutica, che si è dichiarata essere al di sotto delle soglie previste dal citato decreto, l’Autorità di controllo incaricata, riscontrando la presenza di vari liquidi infiammabili di categoria 2 o 3, ha valutato le condizioni di utilizzazione dei suddetti liquidi, al fine di stabilirne la categoria di pericolo.

Al fine di dirimere ogni dubbio sull’assoggettabilità o meno della ditta in questione ai dettami del D.lgs. 105/2015 come stabilimento in soglia inferiore, l’Autorità di controllo ha posto le seguenti domande:

1. se “le particolari condizioni di utilizzazione”, indicate in colonna 1 dell’allegato 1, parte 1, per i liquidi infiammabili P5b, siano ascrivibili esclusivamente alla “forte pressione” o “elevata temperatura”, oppure possano essere inquadrabili in detta sezione anche altre condizioni (ad esempio il sovrariempimento di serbatoi a pressione atmosferica) che possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;
2. si chiede di conoscere se nell’“elevata temperatura” possa ricomprendersi un liquido infiammabile che venga utilizzato alla sua temperatura di ebollizione, quale potrebbe essere una miscela di liquidi infiammabili in fase di distillazione nella colonna di distillazione.

Un liquido infiammabile di categoria 2 o 3 immagazzinato e/o utilizzato in uno stabilimento a diverse condizioni di temperatura e pressione, può rientrare in P5a, P5b o P5c a seconda delle condizioni di utilizzo. Per la valutazione dell’assoggettabilità è necessario pertanto considerare le differenze tra le varie modalità di conservazione, utilizzo o processo, al fine di determinare, anche mediante una adeguata analisi di rischio, le differenti soglie di appartenenza e gli scenari incidentali ad esse associati.

Si premette che, come indicato dal Seveso Expert Group (SEG) della Commissione Europea nella *Question & Answer* n. 048 pubblicata nel *SEG Document* del 26 marzo 2018, “forte pressione” ed “elevata temperatura” sono condizioni di utilizzazione che determinano la possibilità di generare ulteriori rischi di incidenti rilevanti, rispetto all’utilizzazione di liquidi infiammabili a pressione e temperatura ambiente.

In relazione alla prima domanda, si ritiene che “le particolari condizioni di utilizzazione” citate alla Sezione P5b non siano ascrivibili esclusivamente alla “forte pressione” o “elevata temperatura”, ma debbano essere riferite a specifiche condizioni di utilizzazione che possono determinare un incidente rilevante sulla base degli esiti della valutazione del rischio. Pertanto, per quanto riguarda l’esempio proposto, il sovrariempimento non è da considerarsi una particolare condizione di utilizzo, trattandosi di un evento incidentale.

In relazione alla seconda domanda, un utile riferimento si può desumere dal confronto tra le definizioni delle voci P5a e P5b contenute nell'allegato 1, parte prima, del citato decreto, dove si legge:

“P5a-...- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure

- Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^\circ$ mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione;

“P5b-...- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure

- Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^\circ$ qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti.

Sulla base di tali definizioni, poiché il superamento del punto di ebollizione è il discrimine per il passaggio alla categoria P5a, con livello di rischio superiore, è ragionevole desumere che nella categoria P5b possano essere compresi i liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 o altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60^\circ$ che sono utilizzati fino alla loro temperatura di ebollizione, qualora tale condizione di utilizzo possa comportare il pericolo di incidenti rilevanti.

Sarà il gestore, attraverso l'analisi di rischio, a fornire evidenze, in funzione delle condizioni di utilizzo, dell'assenza o della possibilità di pericolo di incidenti rilevanti.

Risposta:

Pressione e temperatura elevate, in caso di liquidi infiammabili, sono tra i parametri che determinano la possibilità di generare ulteriori rischi di incidenti rilevanti rispetto alla pressione e alla temperatura ambiente.

Per la valutazione dell'assoggettabilità al D.lgs. 105/2015, è necessario pertanto considerare la differenza tra le varie modalità di conservazione, utilizzo o processo, al fine di determinare, con una adeguata analisi di rischio, le differenti soglie di appartenenza e gli scenari incidentali ad esse associati.

In base a ciò, è possibile affermare che:

- 1. il sovrariempimento non è da considerarsi come una particolare condizione di utilizzo, trattandosi di un evento incidentale;***
- 2. sulla base delle definizioni di cui alle voci P5a e P5b dell'allegato 1, parte prima del citato decreto, è ragionevole considerare che l'impiego di un liquido infiammabile fino alla sua temperatura di ebollizione, possa essere considerato a tutti gli effetti come un impiego ad “elevata temperatura” di cui alla voce P5b, nel caso in cui tale condizione di utilizzo possa comportare il pericolo di incidenti rilevanti.***